



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

DIVISIONE IV – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ALLA dott.ssa Elena Lo Presti,  
Commissario Liquidatore  
[ELENA.LOPRESTI@PEC.IT](mailto:ELENA.LOPRESTI@PEC.IT)

AL dott. Marco Voceri  
precedente commissario liquidatore  
[marco.voceri@legalmail.it](mailto:marco.voceri@legalmail.it)

Al Tribunale Civile  
Sezione Fallimentare  
[fallimentare.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it)

Alla C.C.I.A.A.  
[cciaa@pec.emilia.camcom.it](mailto:cciaa@pec.emilia.camcom.it)

Alla Div. II  
[dgv.div02@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div02@pec.mimit.gov.it)

Ministero della Giustizia  
Ufficio pubblicazione leggi e decreti  
[gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it)

Oggetto: **Sostituzione del commissario liquidatore della soc. coop. “C.I.T.I. SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE”, con sede in Cavriago (RE) – C.F. 01941730358, in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 23/04/2026, n. 123/2026.**

---

Si allega copia del decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale la S.V. è stata nominata commissario liquidatore della liquidazione in oggetto, in sostituzione del precedente, revocato.

In proposito si rammenta che il Commissario liquidatore subentrante è tenuto a comunicare a questo Ufficio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dgv.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div04@pec.mimit.gov.it) e, per conoscenza, all'indirizzo del professionista sostituito, l'accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia, utilizzando l'apposito modulo



che sarà anticipato alla S.V. per posta elettronica ordinaria, **entro 3 giorni** dal ricevimento della presente, trascorsi i quali, in assenza di riscontro, l'incarico si riterrà come non accettato.

Si fa presente che, in caso di **rinuncia non motivata** ovvero di mancato riscontro nel termine suddetto, la S.V. non potrà essere destinataria di altri incarichi in qualità di Commissario liquidatore.

Si fa inoltre presente che il professionista revocato è tenuto, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della presente:

- a rendere il conto finale della propria gestione, da trasmettere a mezzo p.e.c. a questo Ufficio e, per conoscenza, al Commissario liquidatore subentrante, unitamente a tutta la relativa documentazione giustificativa, per le osservazioni di competenza;
- a consegnare al Commissario liquidatore subentrante tutta la documentazione di pertinenza della procedura da questi detenuta, oltre ad eventuali beni o somme custoditi nell'interesse della medesima, senza alcuna riserva o eccezione ed ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo: somme, valori e beni mobili di qualunque genere, relazioni semestrali, estratti conto bancari e postali, corrispondenza in originale, inventari, perizie, contratti, delibere del comitato di sorveglianza, ove costituito, ricevute fiscali, fatture, quietanze, parcelle, lettere di incarico, atti giudiziari, pareri legali e qualsiasi altro atto o documento concernente la Procedura; l'obbligo in questione potrà essere assolto consentendo al Commissario liquidatore di accedere presso i locali ove la documentazione risulti depositata e custodita, che il professionista sostituito è tenuto immediatamente ad indicare;
- a prestare la dovuta collaborazione con il Commissario liquidatore subentrante, onde consentire la regolare e corretta prosecuzione della procedura, tenuto conto che l'inottemperanza, anche parziale, all'obbligo di rendiconto e di consegna delle somme, documenti o qualsiasi altra cosa della procedura di liquidazione coatta amministrativa costituisce grave inadempimento rispetto ai doveri gravanti sul professionista sostituito, il quale conserva la qualità di pubblico ufficiale per gli incombeni comunque correlati all'incarico a suo tempo ricevuto.

Il Commissario liquidatore subentrante, provvederà a propria volta:



- a prendere le consegne dell'Ente e ad attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 293 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (C.C.I.);
- a predisporre tempestivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 136 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché ai sensi dell'art. 294 dello stesso Decreto, così come integrato dall'art. 1, comma 7, della L. 17 luglio 1975 n. 400 e dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009 n. 99, il registro, vidimato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, nel quale la S.V. è tenuta ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla propria amministrazione;
- a **notificare**, ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), **entro dieci giorni dalla nomina**, al **Registro delle Imprese** competente per territorio, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che tale comunicazione, in vigore del 1° gennaio 2013, dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica; contestualmente alla suddetta iscrizione, la S.V. iscriverà anche la propria nomina nel Registro delle Imprese con la medesima istanza telematica ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 340/2000;
- a convocare il Commissario liquidatore sostituito per l'audizione e, qualora quest'ultimo non abbia provveduto, a procedere all'audizione anche del legale rappresentante dell'ente;
- a diffidare il precedente Commissario liquidatore e/o gli organi sociali che si dovessero rendere irreperibili o indisponibili a consegnare cose o documentazione di pertinenza della Procedura comunicando, altresì, che in mancanza si informerà l'Autorità di vigilanza e l'Autorità giudiziaria competente.

Il Commissario liquidatore subentrante è successivamente tenuto a trasmettere, entro i termini prescritti, i seguenti atti:

- verbale di consegna della documentazione della Procedura da parte del precedente Commissario liquidatore;
- inventario dei beni, qualora lo stesso non risulti formato da parte del Commissario sostituito, ovvero qualora richieda integrazioni;



- ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, con gli adempimenti di cui all'art. 299 C.C.I., qualora il Commissario liquidatore subentrante non vi abbia provveduto e la sentenza non risulti altrimenti pronunciata;
- relazione con cui si notizia la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 299 C.C.I. di eventuali profili di responsabilità del precedente Commissario liquidatore e/o degli organi sociali dell'ente, qualora il precedente Commissario non abbia provveduto a tale doverosa informativa (ove sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza);
- dettagliata analisi delle problematiche esistenti e della situazione economico-patrimoniale;
- relazioni semestrali previste dall'art. 306 C.C.I. comprensive della nota informativa sui contenziosi in essere o da intraprendere e corredate del conto di gestione redatto in conformità del prospetto indicato da questo Ministero, di copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 di ciascun anno;
- qualora il Commissario sostituito non vi abbia provveduto, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale, nonché delle successive modifiche allo stesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

La S.V. si atterrà scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di Vigilanza si riserva di impartire ulteriormente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 302 del C.C.I., il Commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, pubblico ufficiale. Pertanto, il Commissario liquidatore, la cui attività deve essere improntata all'imparzialità, è tenuto ad evitare ogni situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, astenendosi da ogni atto che, anche in occasione del conferimento di incarichi a terzi, possa contrapporre un interesse proprio – diretto o indiretto – a quello della Procedura gestita. Con l'accettazione dell'incarico, la S.V. si impegna, dunque, a segnalare tempestivamente all'Autorità di Vigilanza l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale. Inoltre, con l'accettazione dell'incarico la S.V. riconosce ed accetta sin d'ora che, in caso di adozione di atti gestori in presenza di un potenziale interesse personale (di natura finanziaria, economica, professionale o derivante da particolari legami di cointeressenza, parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con soggetti destinatari dell'attività gestoria) ed in mancanza di tempestiva ed esaustiva informazione all'Autorità di Vigilanza, si procederà alla



revoca dall'incarico commissariale, integrando dette circostanze ipotesi di giusta causa.

Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 2 della legge n. 400 del 1975, ove si accerti la assoluta mancanza di attivo all'esito di documentate ricerche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifiche presso registri immobiliari, P.R.A., enti previdenziali, agenzia delle entrate per la consultazione del cassetto fiscale, verifiche contenziosi pendenti con particolare riferimento alle procedure esecutive) la S.V. potrà richiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione senza ulteriori formalità, previo deposito dello stato passivo presso il Tribunale competente.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, ai sensi del successivo art. 3 della citata Legge 17 luglio 1975, n. 400, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 150 C.C.I., né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

L'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e del precedente organo commissariale, nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti degli ex amministratori e sindaci della cooperativa *in bonis*, necessitano della preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 307 C.C.I. La preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è invece richiesta per resistere in giudizio o per avviare azioni tese al recupero dell'attivo della procedura e per la nomina di legali preposti alla difesa tecnica della procedura stessa.

Le relative spese legali dovranno essere parametrize ai minimi tariffari previsti dalle tabelle forensi e all'effettiva attività svolta. Qualora la procedura non disponga di attivo potrà essere inoltrata istanza per l'autorizzazione a presentare agli organi competenti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovranno parimenti essere ancorati ai minimi tariffari i compensi dei periti incaricati di procedere alla stima dei beni da alienare costituenti l'attivo della procedura. Al riguardo si fa presente che la nomina dei periti non necessita di autorizzazione preventiva, essendo l'acquisizione di perizie estimative giurate atto di diretta competenza del Commissario liquidatore.

Possono essere presentate richieste di autorizzazione alla nomina di coadiutori esclusivamente per le spese connesse agli adempimenti fiscali, tributari e lavoristici obbligatori per i quali i Commissari non possano provvedere autonomamente e previa specificazione delle singole attività da effettuarsi in concreto corredate ciascuna del relativo costo unitario ai minimi tariffari delle tabelle di riferimento. Eventuali incarichi attribuiti dai Commissari per attività diverse da quelle sopra elencate rientreranno nel regime di cui all'art. 12, comma 75, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e pertanto



i relativi oneri per i compensi saranno detratti dal compenso del Commissario, ovvero posti a carico dello stesso.

Si precisa, infine, che le relazioni, come ogni altra comunicazione ufficiale indirizzata a questa Autorità di Vigilanza, dovranno essere trasmesse con firma digitale tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dgv.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv.div04@pec.mimit.gov.it).

Si invita, altresì, la S.V. a voler prendere visione della circolare emanata da questa Autorità di Vigilanza, relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 205 L.F., pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-1-agosto-2025-direttive-per-lo-svolgimento-dellincarico-di-commissario-liquidatore-delle-procedure-di-liquidazione-coatta-amministrativa-degli-enti-cooperativi>, da intendersi come riferibile anche all'art. 306 C.C.I.

Si rappresenta, infine, che le istanze finalizzate all'emanazione di provvedimenti autorizzatori devono essere prodotte in conformità della normativa vigente in materia di bollo (€ 16,00). Le istanze stesse dovranno indicare nell'oggetto una sintesi della richiesta nonché la denominazione e la sede della società e dovranno altresì evidenziare eventuali ragioni di urgenza.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si invita l'Ufficio del Registro Imprese a voler provvedere agli adempimenti di competenza in merito alla conseguente pubblicità legale.

Si invita l'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia a voler disporre, a norma dell'art. 300 del C.C.I., la pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

fr/SM

IL COORDINATORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*



N. 123/2026

## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTO** l'articolo 2545-*terdecies* codice civile;

**VISTO** il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

**VISTO** l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

**VISTI** gli artt. 37 e 199 R.D. 267/1942;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** in particolare gli artt. 7 e 21 *quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il decreto ministeriale del 26 giugno 2019, n. 175/2019, con il quale la società cooperativa "C.I.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Cavriago (RE) (codice fiscale 01941730358), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Voceri ne è stato nominato Commissario liquidatore;

**CONSIDERATO** che sin dall'accettazione dell'incarico il predetto Commissario non ha fatto pervenire alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere la relazione iniziale, il verbale di audizione del l.r.p.t. della Società e l'inventario, tutte le relazioni semestrali ex art. 205 L.F., corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario, nonché lo stato passivo depositato in cancelleria e la sentenza di cui all'art. 202 L.F.;

**TENUTO CONTO** che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0094007 del 15 maggio 2025, in applicazione dell'art. 21 *quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che non sono pervenute osservazioni e/o



controdeduzioni;

**RITENUTO** necessario provvedere alla revoca del dott. Marco Voceri dall'incarico di Commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per i Servizi di Vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di Commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del Decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/90, il dott. Marco Voceri è revocato dall'incarico di Commissario liquidatore della società cooperativa "C.I.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Cavriago (RE) (codice fiscale 01941730358).

2. In sostituzione del dott. Marco Voceri, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata Commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Elena Lo Presti, nata a Parma (PR) il 1° settembre 1974 (codice fiscale LPRLNE74P41G337T), ivi domiciliata in Largo Bucciarelli Ducci n. 1A.

### **Articolo 2**

1. Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

IL MINISTRO

ADOLFO URSO  
MISE  
/80230390587  
23.04.2026  
16:43:11  
GMT+02:00

